

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4397 del 24/09/2019
Oggetto	RINNOVO PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI CON MANUFATTO PER SCARICO IN ALVEO IN COMUNE DI FERRARA, VIA FABBRI 355, RICHIEDENTE SAMBRI DANILO E ALTRI. PROC. CODICE FE04T0119/18RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4523 del 24/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventiquattro SETTEMBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: RINNOVO PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI CON MANUFATTO PER SCARICO IN ALVEO IN COMUNE DI FERRARA, VIA FABBRI 355, RICHIEDENTE SAMBRI DANILO E ALTRI. PROC. CODICE FE04T0119/18RN01

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e smi;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare gli artt. 86 e 89, che hanno conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, e in particolare l'art. 141 che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite con D. Lgs. n. 112/1998;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali" ed in particolare la sezione I del capo II che disciplina le occupazioni di aree demaniali;

- la Legge Regionale 22 dicembre 2009 n. 24 e in particolare l'art. 51 che detta disposizioni finanziarie per le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2 e smi e in particolare l'art. 8 che stabilisce nuove modalità di aggiornamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, ed in particolare gli artt. 14 e 16, con cui si stabilisce che le funzioni in materia di concessioni, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico sono conferite alle Strutture territoriali Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE, mentre le funzioni in materia di Nulla-Osta Idraulico e sorveglianza idraulica all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTePC) territorialmente competente;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 18/6/2007, n. 667 del 18/05/2009, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014, n. 1622 del 29/10/2015, n. 1927 del 24/11/2015, n. 453 del 29/3/2016 e n. 1181 del 23/07/2018 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e l'assetto organizzativo delle strutture preposte alla gestione dello stesso;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106 del 27/11/2018 in attuazione della quale, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing. Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza dal 01/01/2019;

Viste:

-la determinazione del Responsabile dell'allora competente Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano n. 3135 del 15/03/2007 con la quale si rilasciava concessione al Sig. Danilo Sambri, C.F. SMBDNL63A01D548M, per occupazione di aree demaniali con manufatto per scarico in destra del Po di Primaro, via Fabbri 351-355, nel Comune di Ferrara, aree censite catastalmente al Foglio 193 mappale 1771 (fronte) del Comune medesimo, con scadenza il 14/03/2019; la medesima determinazione affermava inoltre che tale concessione veniva riconosciuta per diritto di insistenza, essendo il sig. Danilo Sambri titolare con altri (Marco Sambri e Moreno Galliera) di precedente concessione rilasciata dall'Amministrazione del Demanio all'epoca competente in materia (n. 5906/1997);

-l'istanza presentata in data 30/11/2018, assunta al protocollo PGFE/2018/14616 - pratica n. FET040119/18RN01, dal concessionario Sig. Danilo Sambri C.F. SMBDNL63A01D548M,

unitamente ai sigg.ri Marco Sambri C.F. SMBMRC57H22d548Z e Moreno Galliera C.F. GLLMNR59D11D548C in qualità di cointestatari, con la quale viene richiesto il rinnovo della sopra citata concessione demaniale per occupazione di un'area del demanio idrico con manufatto di scarico di acque depurate in alveo;

-la richiesta di pareri effettuata dal competente SAC, con prot. PG/2019/50394 del 28/03/2019 all'ARSTPC, Servizio Area Reno e Po di Volano - Sede di Ferrara, ai fini del rilascio del nulla osta idraulico e delle prescrizioni per il disciplinare tecnico di concessione per occupazione di area demaniale ed al Comune di Ferrara, a fini ambientali, urbanistici e paesaggistici;

Dato atto:

-della pubblicazione della richiesta in esame sul BURERT n. 40 del 06/02/2019 e dell'assenza di opposizioni o osservazioni nel termine di 30 (trenta) giorni;

-del nulla osta idraulico rilasciato con Determina Dirigenziale n. 1111 del 04/04/2019 dalla sopra citata ARSTePC - Servizio Area Reno e Po di Volano, protocollato presso il competente SAC in data 09/04/2019 con prot. PG/2019/56767, espresso in senso favorevole con prescrizioni contenute nell'allegato disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

-del nulla osta espresso dal Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, con nota prot. 72836 del 06/06/2019, protocollata presso il competente SAC in data 10/06/2019 con prot. PG/2019/91104, in quanto il sig. Sambri Danilo risulta titolare di autorizzazione allo scarico ex art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 rilasciata in data 06/02/2018;

Dato atto altresì della sottoscrizione del disciplinare tecnico di cui sopra, accettato per presa visione a firma del subentrante in data 10/09/2019, agli atti del competente SAC ;

Considerato che:

-l'importo relativo alle spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di rinnovo di concessione in oggetto è stabilito in € 75,00 ai sensi dell'art. 20, comma 9, della L.R. n. 7/2004 e s.m.i.;

-il canone dovuto, ai sensi dell'art. 20 della citata L.R. 7/2004 e s.m.i. e della D.G.R. 469/2011 che ha ridefinito i canoni per gli scarichi in base al diametro del tubo, è definito per il 2019 in € 133,01, comprensivo della rivalutazione annuale in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) accertati dall'ISTAT, da applicarsi a partire dal 2016, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e fatti salvi eventuali aggiornamenti o rideterminazioni dell'importo da effettuarsi mediante apposita DGR;

-il deposito cauzionale a suo tempo quantificato, ai sensi dell'art. 20, comma 11, della L.R. 7/2004, in € 150,00 nella determinazione n. 3135/2007, è stato versato in data 02/04/2007 dal concessionario. Tale cauzione di € 150,00 rimarrà depositata a garanzia del presente titolo concessorio, ma va integrata di € 100,00, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 della L.R. 2/2015 che ha elevato ad € 250,00 il minimo cauzionale;

-a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione n. 3135/2007, il sig. Danilo Sambri risulta in regola con i versamenti dei canoni richiesti per il periodo di validità della precedente concessione, ma è tenuto al pagamento dei relativi adeguamenti ISTAT di cui alla citata L.R. 8/2015;

-il sig. Danilo Sambri ha già corrisposto anche il pagamento del canone relativo al 2019 per € 130,00, per l'intera annualità e quindi con validità fino al 14/03/2020 ai sensi della determinazione 3135/2007; tale canone risulta propedeutico al rilascio del rinnovo della concessione in argomento, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della L.R. n. 7/2004;

-dato il versamento di cui sopra, per il solo anno 2020 il concessionario è autorizzato a corrispondere quota parte di 9/12 del canone annuo, comprensiva di rivalutazioni ISTAT relative alle annualità 2017-2019, pari a € 106,04, somma non comprensiva però della rivalutazione relativa all'anno in corso che sarà resa nota al 31 dicembre 2019 e che sarà cura del concessionario calcolare per addivenire al totale definitivo;

Preso atto che il concessionario ha presentato l'attestazione del versamento:

-dell'importo di € 75,00 eseguito in data 27/11/2018 dovuto per le spese istruttorie;

-dell'importo di € 130,00, eseguito in data 29/03/2019 quale canone anticipato di concessione relativo all'annualità 2019;

-dell'importo di € 100,00, eseguito in data 10/09/2019 quale integrazione del deposito cauzionale;

Ritenuto sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo della concessione per occupazione di area demaniale richiesta dal sig. Danilo Sambri e dai sigg.ri Marco Sambri E Moreno Galliera in qualità di cointestatari con le prescrizioni di cui al seguente dispositivo;

Attestata la regolarità amministrativa;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa;

DETERMINA

1) di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, al Sig. Danilo Sambri C.F. SMBDNL63A01D548M, unitamente ai sigg.ri Marco Sambri C.F. SMBMRC57H22d548Z e Moreno Galliera C.F. GLLMNR59D11D548C in qualità di cointestatari, la concessione demaniale per occupazione con manufatto di scarico per acque depurate in sponda destra del Po di Primaro, via Fabbri 351-355 in comune di Ferrara, area censita catastalmente al Foglio 193 mappale 1771 (fronte) del Comune medesimo, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo del bene di cui al punto 1) dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

b) la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza, ai sensi delle relative normative in merito, al competente SAC entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) di stabilire che la concessione ha efficacia dal 15/03/2019 e la sua scadenza è fissata al 31/12/2030 e che l'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

d) il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare prima della scadenza domanda di rinnovo al competente SAC e versare il conseguente canone, oppure comunicare la cessazione alla scadenza dell'occupazione per il ripristino dei luoghi, ovvero presentare istanza di rinuncia prima della scadenza qui prevista;

e) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti (art. 19, comma 2, L.R. 7/2004);

f) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

g) il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

h) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2. di dare atto che le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare atto inoltre che, ai sensi dell'art. 20, comma 9, L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., l'importo relativo alle spese di istruttoria stabilito in € 75,00, è stato versato dal concessionario in data 27/11/2018 sul c.c.p. ed introitato sul Capitolo 04615 di cui all'U.P.B. 3.6.6000 della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2018;

4. di dare atto altresì che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione di cui alla determinazione n. 3135/2007, il sig. Danilo Sambri è in regola con i versamenti dei canoni richiesti per il periodo di validità della precedente concessione ma è tenuto al pagamento dei relativi adeguamenti ISTAT di cui alla citata L.R. 8/2015;

5. di stabilire che il canone annuale è fissato in € 133,01 per l'anno 2019, calcolato applicando la L.R. 7/2004 e la L.R. 2/2015;

6. di stabilire che i canoni annuali successivi dovranno essere rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT (FOI) e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015). Il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione;

7. di stabilire, inoltre, che il concessionario dovrà corrispondere i canoni annui successivi entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione e di effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" oppure tramite bonifico con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582, indicando il numero di pratica all'inizio della causale e trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati, in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione;

8. di stabilire altresì che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della L.R. 22 Dicembre 2009 n.24;

9. di dare atto che il concessionario ha già corrisposto alla Regione Emilia Romagna il canone anticipato per l'anno 2019 di € 130,00, in data 29/03/2019 mediante c.c.p. Tale canone è introitato sul Capitolo 04315 di cui all'U.P.B. 3.7.6150, della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2019;

10. di stabilire quindi che, per il solo anno 2020, il concessionario dovrà corrispondere quota parte di 9/12 del canone 2020 per un importo di € 106,04, comprensivo di precedenti rivalutazioni ma al netto della rivalutazione ISTAT 2019, da aggiungere da parte del concessionario quando nota, avendo già corrisposto l'intera annualità 2019 fino al 14/03/2020, secondo le modalità di cui alla determinazione 3135/2007;

11. di dare atto che la cauzione, quantificata in € 150,00 ai sensi dell'art. 20, comma 11, della L.R. 7/2004 e versata a suo tempo dal concessionario rimarrà depositata a garanzia del presente titolo concessorio ed è stata integrata, ai sensi della L.R. 2/2015, di € 100,00, in data 10/09/2019 mediante c.c.p.. Tale cauzione potrà essere svincolata in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima della scadenza della presente concessione, previa idonea istanza scritta alla struttura competente, solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

12. di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26/04/86, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15/05/98;

13. di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

14. di provvedere alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

15. di dare atto che il responsabile del procedimento è l'ing. Paola Magri;

16. di dare conto che l'originale del presente atto, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico della SAC ARPAE di Ferrara e ne sarà consegnata al concessionario una copia semplice;

17. di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria

ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità
giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010
art. 133 comma 1 lettera b) e s.m..

LA RESPONSABILE
Ing. Paola Magri

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia, a favore del Sig. Danilo Sambri e dei sigg.ri, Marco Sambri e Moreno Galliera - pratica FE04T0119/18RN01:

Art. 1 - Oggetto

Il Sig. Danilo Sambri C.F. SMBDNL63A01D548M, residente in via Fabbri 355 Ferrara, unitamente ai sigg.ri Marco Sambri C.F. SMBMRC57H22d548Z, residente in via Fabbri 351 Ferrara e Moreno Galliera C.F. GLLMNR59D11D548C, residente in via Fabbri 351/A Ferrara, in qualità di cointestatari, sono autorizzati ad occupare un'area del demanio idrico con manufatto di scarico per acque depurate diam. 125 mm, in sponda dx del Po di Primaro, in via Fabbri 351-355, Ferrara.

L'area interessata dall'occupazione è ubicata catastalmente al Foglio 193, mappale 1771 (fronte) del Comune di Ferrara.

Art. 2 - Prescrizioni particolari derivanti dal nulla osta idraulico

a) La scarpata in alveo deve essere adeguatamente protetta dall'erosione del deflusso di scarico mediante opportuna protezione della scarpata a fiume.

b) E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante per un tratto di almeno 3,00 metri in destra e 3,00 metri in sinistra del manufatto di scarico.

c) Qualora il corpo idrico provochi erosione di sponda è consentita (previa autorizzazione da parte dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara) la realizzazione di presidi a difesa della proprietà privata.

d) Ogni modifica e intervento alle opere assentite, e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano.

e) L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'A.R.S.T. e P.C. non si assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del

concessionario; resta inteso che l'A.R.S.T. e P.C. interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

f) Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'A.R.S.T. e P.C. non è responsabile per danni cagionati ai beni del concessionario qualora non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

g) E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.

h) L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

i) Il concessionario è consapevole che l'area dove insiste la rampa ed il manufatto di scarico, è in zona golenale e che pertanto, per definizione, in tali zone vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi.

l) La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

Art. 3 - Prescrizioni generali

Il concessionario dovrà provvedere, a proprie spese e senza diritto a rimborso alcuno:

- al ripristino della situazione preesistente qualora intervenga la revoca, la rinuncia o il mancato rispetto delle norme tecniche;
- a qualunque tipo di adeguamento delle attività venisse richiesto dall'Amministrazione concedente (ARPAE) per motivi di pubblico interesse;
- alla diligente riparazione di eventuali danni o guasti provocati alle pertinenze ed alle opere idrauliche in genere, evitando in ogni modo di provocarne altri;
- alla necessaria manutenzione delle opere onde evitare che le stesse possano risultare di pregiudizio per gli interessi del demanio.

Art. 4 - Revoca e decadenza

La concessione può essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e sono causa di decadenza le seguenti condizioni:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa;

-mancato rispetto, grave e reiterato, di prescrizioni normative o del presente disciplinare;
-mancato pagamento di due annualità del canone;
-subconcessione a terzi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

Art. 5 - Ripristino dei luoghi

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione concedente non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessata. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione. Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto valgono le vigenti norme in materia di Polizia Idraulica.

Cartografia allegata



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.